



**ERRATA – CORRIGE ALL'ALLEGATO E ALLA DGR N. 199 DEL 12/02/2008**

**1. SOSTITUZIONE TESTO**

Paragrafo 11.3 ADEMPIMENTI SPECIFICI DEI GAL

Il paragrafo 11.3 viene così sostituito.

ERRATA

**11.3 ADEMPIMENTI SPECIFICI DEI GAL**

I GAL provvedono a trasmettere all'AdG, entro i 30 giorni successivi alla data di approvazione, tutti gli atti e le deliberazioni assunte nell'ambito della propria attività, anche ai fini della valutazione della coerenza generale delle attività svolte, in particolare per quanto riguarda gli aspetti connessi con la complementarietà con gli altri Fondi comunitari e con la sostenibilità generale dei partenariati.

Allo scopo di garantire la necessaria rispondenza ed uniformità nella predisposizione, gestione e trasmissione all'Autorità di Gestione delle deliberazioni adottate dall'organo decisionale del GAL, vengono fornite le seguenti indicazioni operative:

1. Le deliberazioni devono essere numerate (con numero progressivo da 1 a n per ogni anno solare) e datate (con riferimento alla data della seduta dell'organo decisionale) e risultare comunque registrate nell'ambito di appositi archivi/elenchi informatizzati.
2. Ciascuna deliberazione deve essere redatta secondo una configurazione standard che comprenda l'oggetto, le premesse ed il dispositivo e risulti chiara e definitiva, potendo rappresentare anche materialmente un documento specifico e distinto; devono essere quindi evitate formule riconducibili al mero verbale di riunione dell'organo decisionale che riportino di seguito ed indistintamente più deliberazioni senza soluzione di continuità.
3. I nominativi dei componenti dell'organo decisionale devono essere riportati preferibilmente sottoforma di elenco completo, per ciascun nominativo, dei riferimenti alla relativa carica, all'ente o organismo di appartenenza, all'effettiva presenza alle sedute registrata barrando i singoli nominativi in caso di assenza.
4. Nell'oggetto della deliberazione deve essere precisata la Misura/Azione del PSL cui sono riferite le decisioni assunte.
5. Nel dispositivo della deliberazione deve essere precisata la Misura/Azione del PSL cui sono riferite le decisioni assunte, in particolare quando si dispongano impegni o pagamenti.
6. Tutte le deliberazioni assunte dall'organo decisionale del GAL, incluse quelle che non riguardano direttamente l'attuazione del PSL, devono essere trasmesse all'Autorità di Gestione del PSR entro i termini previsti.
7. La trasmissione delle deliberazioni avviene, di norma, a mezzo posta. Per evidenti ragioni operative, l'eventuale invio tramite fax è riservato a documentazione che non superi le 15 pagine.
8. Gli atti oggetto di ciascuna trasmissione sono accompagnati da apposito elenco, riportante almeno la data e l'oggetto di ciascuno.
9. Ogni eventuale cambiamento nella composizione dell'organo decisionale deve essere comunicato con la massima tempestività e comunque evidenziato, al più tardi, nell'ambito della prima trasmissione utile.

Gli atti riguardanti l'attuazione dell'Asse 4 e dei relativi interventi, nonché gli atti che comportino possibili variazioni dei requisiti di ammissibilità previsti per il territorio, il partenariato e la strategia, sono sottoposti all'AdG ai fini del parere di conformità o, comunque, delle correlate valutazioni, secondo le modalità e le procedure previste dalle presenti disposizioni e dagli Indirizzi procedurali.

Confermato che i requisiti di ammissibilità dei GAL, riferiti al territorio, al partenariato e al PSL, devono essere mantenuti per tutto il periodo di programmazione, i GAL provvedono a comunicare tempestivamente all'AdG qualsiasi variazione o cambiamento intervenuto rispetto a tali requisiti.

I GAL presentano annualmente alla Regione, entro la data del 30 aprile, un Rapporto annuale sull'attività svolta e sullo stato di realizzazione della strategia di sviluppo locale e dei progetti di cooperazione previsti dal PSL, valutato anche sulla base di appositi indicatori, nonché sullo stato di avanzamento della spesa.

La presentazione del Rapporto annuale si inserisce nel quadro di attività previste dal sistema di sorveglianza e valutazione del PSR, descritto al paragrafo 6 dell'Allegato A – Indirizzi procedurali, al quale sono assoggettati e contribuiscono anche i GAL in qualità di attuatori dell'Asse 4 del PSR.

Eventuali modifiche del PSL approvato e del relativo programma finanziario possono essere previste, se considerate necessarie e sostanziali, in presenza di particolari variazioni intervenute nel corso del periodo di programmazione, per effetto di cambiamenti del quadro normativo di riferimento o di altre condizioni del contesto generale ed attuativo. Per apportare tali modifiche il GAL presenta all'AdG apposita domanda di autorizzazione comprensiva di tutte le informazioni e le motivazioni ritenute necessarie, fermi restando i seguenti vincoli e condizioni generali:

- a) sono considerate comunque sostanziali le modifiche che implicano la revisione della strategia e della composizione del set di Assi e/o Misure utilizzate, la revisione e l'aggiornamento del Piano generale degli interventi di cooperazione, la rimodulazione e l'aggiornamento del programma finanziario che comportino qualsiasi variazione degli importi approvati per singola Misura/Azione; non è considerata comunque ammissibile la revisione di uno o più temi centrali della strategia;
- b) l'importo complessivo della spesa sostenuta dal GAL per la realizzazione del PSL potrà essere considerato ammissibile entro il limite di spesa pubblica definito in corrispondenza della riga "Totale PSL" del programma finanziario approvato; non sono ammesse, pertanto, variazioni in aumento di tale importo, fatte salve eventuali, successive rimodulazioni nella ripartizione di spesa nell'ambito del PSR, approvate dalla Giunta regionale, che prevedano conseguenti nuove assegnazioni di risorse ai GAL;
- c) l'importo totale della spesa sostenuta per l'attivazione delle singole Misure/Azioni potrà essere considerato ammissibile entro il limite di spesa pubblica definito dal medesimo programma finanziario, in corrispondenza di ciascuna Misura/Azione; fermo restando l'obbligo di rispettare tutti i vincoli previsti dal Bando e dal PSR per quanto riguarda in particolare i diversi limiti di spesa, anche percentuali, nell'ambito delle singole Misure/Azioni e tra le diverse Misure/Azioni, eventuali variazioni di tali importi comportano la preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità di Gestione;
- d) con riferimento alla prospettiva di spesa pluriennale approvata con il quadro "8.2-Programma di spesa articolato per annualità" del programma finanziario, confermato il carattere indicativo dei valori annuali indicati, ai fini del monitoraggio in itinere, sono considerati comunque vincolanti i seguenti obiettivi di spesa:
  - 25% del totale spesa pubblica approvato per le Misure 410 e 421, entro il 30.09.2011
  - 75% del totale spesa pubblica approvato per le Misure 410 e 421, entro il 31.12.2012considerando utili in tal senso gli importi relativi agli aiuti concessi nei confronti dei beneficiari finali, sulla base di relativo decreto di finanziabilità approvato da AVEPA;
- e) tutti gli interventi attivati attraverso le Misure 410, 421 e 431 dovranno risultare conclusi entro la data del 31.12.2014;
- f) le varianti alle singole operazioni oggetto di finanziamento sono soggette a quanto previsto al paragrafo 2.3 dell'Allegato A – Indirizzi procedurali e nel Manuale delle procedure di AVEPA.

L'AdG approva le modifiche al PSL entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Eventuali richieste di integrazioni, modifiche e chiarimenti, da parte dell'AdG, comportano l'interruzione dei termini previsti per l'approvazione delle modifiche al PSL.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi di spesa indicati al precedente punto d) determina l'avvio di apposita procedura di verifica da parte dell'AdG, nei confronti dei GAL interessati, con conseguente proposta di revisione del programma finanziario e riallocazione della quota di spesa relativa alla differenza tra obiettivo prefissato e obiettivo effettivamente raggiunto, che viene resa disponibile per operazioni a valenza regionale.

Anche in relazione agli obblighi specifici di informazione stabiliti dal Reg. CE 1698/2005, i GAL prevedono e attivano nell'ambito dei relativi programmi apposite attività di animazione, informazione e comunicazione, che comprendono, tra l'altro:

- sportelli informativi aperti al pubblico, utilizzando anche le sedi dei partner pubblici del GAL, al fine di contenere i costi di gestione
- materiali e documentazione informativa, promozionale e di pubblicità al programma
- avvisi pubblici e comunicati
- pubblicazione sistematica dei bandi e degli altri documenti rilevanti per i potenziali beneficiari, gli operatori economici e la collettività
- attività di animazione presso i residenti e le categorie produttive
- attivazione di un sito internet e la partecipazione attiva al sistema di rete
- raccordo operativo con le iniziative informative della Rete Rurale Nazionale
- attivazione di strumenti e sistemi di collegamento e di messa in rete anche di tipo innovativo.

Le azioni di informazione e pubblicità devono essere realizzate in sintonia e in sinergia con il Piano di comunicazione regionale previsto al paragrafo 13 del PSR e con le disposizioni stabilite al paragrafo 7 dell'Allegato A – Indirizzi procedurali, sulla base dell'apposito programma illustrato nel del PSL e nel relativo Piano di informazione e comunicazione (paragrafo 10.3).

CORRIGE

### ***11.3 ADEMPIMENTI SPECIFICI DEI GAL***

#### ***11.3.1 Atti e deliberazioni dei GAL***

I GAL provvedono a trasmettere all'AdG, entro i 30 giorni successivi alla data di approvazione, tutti gli atti e le deliberazioni assunte nell'ambito della propria attività, anche ai fini della valutazione della coerenza generale delle attività svolte, in particolare per quanto riguarda gli aspetti connessi con la complementarietà con gli altri Fondi comunitari e con la sostenibilità generale dei partenariati.

Allo scopo di garantire la necessaria rispondenza ed uniformità nella predisposizione, gestione e trasmissione all'Autorità di Gestione delle deliberazioni adottate dall'organo decisionale del GAL, vengono fornite le seguenti indicazioni operative:

1. Le deliberazioni devono essere numerate (con numero progressivo da 1 a n per ogni anno solare) e datate (con riferimento alla data della seduta dell'organo decisionale) e risultare comunque registrate nell'ambito di appositi archivi/elenchi informatizzati.
2. Ciascuna deliberazione deve essere redatta secondo una configurazione standard che comprenda l'oggetto, le premesse ed il dispositivo e risulti chiara e definitiva, potendo rappresentare anche materialmente un documento specifico e distinto; devono essere quindi evitate formule riconducibili al mero verbale di riunione dell'organo decisionale che riportino di seguito ed indistintamente più deliberazioni senza soluzione di continuità.
3. I nominativi dei componenti dell'organo decisionale devono essere riportati preferibilmente sottoforma di elenco completo, per ciascun nominativo, dei riferimenti alla relativa carica, all'ente o organismo di appartenenza, all'effettiva presenza alle sedute registrata barrando i singoli nominativi in caso di assenza; nel caso di decisioni relative a selezione di progetti/domande di aiuto, l'atto deve dare evidenza della validità delle decisioni assunte, ai sensi dell'art. 37 paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1974/2006.
4. Nell'oggetto della deliberazione deve essere precisata la Misura/Azione del PSL cui sono riferite le decisioni assunte.
5. Nel dispositivo della deliberazione deve essere precisata la Misura/Azione del PSL cui sono riferite le decisioni assunte, in particolare quando si dispongano impegni o pagamenti.
6. Tutte le deliberazioni assunte dall'organo decisionale del GAL, incluse quelle che non riguardano direttamente l'attuazione del PSL, devono essere trasmesse all'Autorità di Gestione del PSR entro i termini previsti.
7. La trasmissione delle deliberazioni avviene, di norma, a mezzo posta. Per evidenti ragioni operative, l'eventuale invio tramite fax è riservato a documentazione che non superi le 15 pagine.

8. Gli atti oggetto di ciascuna trasmissione sono accompagnati da apposito elenco, riportante almeno la data e l'oggetto di ciascuno.
9. Ogni eventuale cambiamento nella composizione dell'organo decisionale deve essere comunicato con la massima tempestività e comunque evidenziato, al più tardi, nell'ambito della prima trasmissione utile.

Gli atti riguardanti l'attuazione dell'Asse 4 e dei relativi interventi, nonché gli atti che comportino possibili variazioni dei requisiti di ammissibilità previsti per il territorio, il partenariato e la strategia, sono sottoposti all'AdG ai fini del parere di conformità o, comunque, delle correlate valutazioni, secondo le modalità e le procedure previste dalle presenti disposizioni e dagli Indirizzi procedurali. In ogni caso, confermato che i suddetti requisiti di ammissibilità devono essere mantenuti per tutto il periodo di programmazione, i GAL provvedono a comunicare tempestivamente all'AdG qualsiasi variazione o cambiamento intervenuto rispetto ai medesimi requisiti.

Ai sensi dell'art. 37 paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1974/2006<sup>1</sup>, le decisioni relative alla selezione dei progetti da parte dell'organismo decisore dei GAL sono adottate mediante votazione, nella quale le parti economiche e sociali nonché gli altri rappresentanti della società civile, come disposto all'articolo 62, paragrafo 1, lett. b), del regolamento CE n.1698/2005, rappresentano almeno il 50% dei voti.

Nell'ambito dell'assetto attuativo del PSR Veneto, le decisioni assunte dai GAL, ossia dai relativi organi decisionali, che riguardano la selezione di progetti da finanziare ai fini della strategia di sviluppo locale attengono in particolare alle seguenti situazioni:

- approvazione degli interventi di attuazione delle misure 410 e 421 lettera c), attraverso una delle formule previste (operazione a bando pubblico, a regia del GAL e a gestione diretta del GAL);
- individuazione dei rappresentanti del GAL nell'ambito della Commissione congiunta AVEPA-GAL, di cui al relativo paragrafo dell'Allegato A- Indirizzi procedurali, incaricata di valutare l'applicazione dei criteri di selezione e di predisporre la graduatoria delle domande di aiuto, ai fini dell'istruttoria relativa ai bandi pubblici attivati dai GAL.

In entrambe queste situazioni deve essere quindi assicurata l'osservanza della suddetta condizione stabilita dall'art. 37 paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1974/2006.

### ***11.3.2 Conflitto di interesse e trasparenza***

Nell'ambito dei processi decisionali relativi alla selezione dei progetti da finanziare ai fini della strategia di sviluppo locale, ossia delle relative domande di aiuto, il GAL deve assicurare altresì il rispetto di regole adeguate per garantire la trasparenza ed evitare situazioni di conflitto d'interesse<sup>2</sup>.

A tale scopo, ciascun GAL, anche in relazione alla relativa natura giuridica e all'assetto funzionale-organizzativo, adotta efficaci strumenti di tutela per evitare eventuali conflitti di interesse in sede di selezione dei progetti/domande di aiuto e garantire che i soggetti titolari o promotori di un progetto/domanda non abbiano la possibilità di influenzare la decisione relativa alla selezione medesima.

Analogamente, il conflitto di interesse deve essere valutato ed evitato nelle situazioni relative ad affidamenti e consulenze, da parte del GAL o di altri soggetti titolari di interventi attivati dal GAL (a bando, a regia), nel contesto dell'attivazione della strategia e delle singole Misure/Azioni.

Nell'ambito del Rapporto annuale di cui al successivo paragrafo, il GAL descrive le modalità e le procedure adottate per evitare le suddette situazioni di conflitti di interesse, evidenziando le eventuali situazioni di criticità rilevate e le soluzioni apportate.

Ciascun GAL deve assicurare la massima trasparenza dei suddetti processi decisionali, garantendo comunque l'osservanza delle disposizioni generali e specifiche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità, per quanto riguarda gli interventi attivati e le attività svolte (pubblicazione bandi/interventi sul Bollettino Ufficiale della Regione, presso l'albo della Provincia, sul sito internet e nel bollettino-notiziario del GAL, sul sito della Rete Rurale Nazionale, stampa locale, informazione ai Comuni e ai soggetti aderenti al GAL e ad altri eventuali portatori di interessi....) e attivando tutte le ulteriori misure e gli accorgimenti ritenuti utili e necessari.

---

<sup>1</sup> Modifica del Regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005, apportata dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011 della Commissione del 14/7/2011.

<sup>2</sup> Art 37, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005, come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011 della Commissione del 14/7/2011.

### ***11.3.3 Rapporto annuale***

I GAL presentano annualmente alla Regione, entro la data del 30 aprile, un Rapporto annuale sull'attività svolta e sullo stato di realizzazione della strategia di sviluppo locale e dei progetti di cooperazione previsti dal PSL, valutato anche sulla base di appositi indicatori, nonché sullo stato di avanzamento della spesa.

La presentazione del Rapporto annuale si inserisce nel quadro di attività previste dal sistema di sorveglianza e valutazione del PSR, descritto al paragrafo 6 dell'Allegato A – Indirizzi procedurali, al quale sono assoggettati e contribuiscono anche i GAL in qualità di attuatori dell'Asse 4 del PSR.

### ***11.3.4 Condizioni attuative del PSL***

Lo sviluppo della strategia locale e dei relativi interventi previsti avviene sulla base del Programma di sviluppo locale approvato dalla Regione e del relativo piano finanziario.

Eventuali modifiche del PSL possono essere previste, se considerate necessarie e sostanziali, in presenza di particolari variazioni intervenute nel corso del periodo di programmazione, per effetto di cambiamenti del quadro normativo di riferimento o di altre condizioni del contesto generale ed attuativo. Per apportare tali modifiche il GAL presenta all'AdG apposita domanda di autorizzazione comprensiva di tutte le informazioni e le motivazioni ritenute necessarie, fermi restando i seguenti vincoli e condizioni generali:

- a) sono considerate comunque sostanziali le modifiche che implicano la revisione della strategia e della composizione del set di Assi e/o Misure utilizzate, la revisione e l'aggiornamento del Piano generale degli interventi di cooperazione, la rimodulazione e l'aggiornamento del programma finanziario che comportino qualsiasi variazione degli importi approvati per singola Misura/Azione; non è considerata comunque ammissibile la revisione di uno o più temi centrali della strategia;
- b) l'importo complessivo della spesa sostenuta dal GAL per la realizzazione del PSL potrà essere considerato ammissibile entro il limite di spesa pubblica definito in corrispondenza della riga "Totale PSL" del programma finanziario approvato; non sono ammesse, pertanto, variazioni in aumento di tale importo, fatte salve eventuali, successive rimodulazioni nella ripartizione di spesa nell'ambito del PSR, approvate dalla Giunta regionale, che prevedano conseguenti nuove assegnazioni di risorse ai GAL;
- c) l'importo totale della spesa sostenuta per l'attivazione delle singole Misure/Azioni potrà essere considerato ammissibile entro il limite di spesa pubblica definito dal medesimo programma finanziario, in corrispondenza di ciascuna Misura/Azione; fermo restando l'obbligo di rispettare tutti i vincoli previsti dal Bando e dal PSR per quanto riguarda in particolare i diversi limiti di spesa, anche percentuali, nell'ambito delle singole Misure/Azioni e tra le diverse Misure/Azioni, eventuali variazioni di tali importi comportano la necessaria autorizzazione da parte dell'Autorità di Gestione;
- d) con riferimento alla prospettiva di spesa pluriennale approvata con il quadro "8.2-Programma di spesa articolato per annualità" del programma finanziario, confermato il carattere indicativo dei valori annuali indicati, ai fini del monitoraggio in itinere, sono considerati comunque vincolanti i seguenti obiettivi di spesa:
  - 25% del totale spesa pubblica approvato per la Misura 410, entro il 31.3.2012
  - 75% del totale spesa pubblica approvato per la Misura 410, entro il 31.3.2013considerando utili in tal senso gli importi relativi agli aiuti concessi nei confronti dei beneficiari finali, sulla base di relativo decreto di finanziabilità approvato da AVEPA;
- e) tutti gli interventi attivati attraverso le Misure 410, 421 e 431 dovranno risultare conclusi entro la data del 31.12.2014;
- f) le varianti alle singole operazioni oggetto di finanziamento sono soggette a quanto previsto dall'Allegato A – Indirizzi procedurali e dal Manuale delle procedure di AVEPA.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi di spesa indicati al precedente punto d) determina l'avvio di apposita procedura di verifica da parte dell'AdG, nei confronti dei GAL interessati, con conseguente proposta di revisione del programma finanziario e riallocazione della quota di spesa relativa alla differenza tra obiettivo prefissato e obiettivo effettivamente raggiunto, che viene resa disponibile per operazioni a valenza regionale.

### ***11.3.5 Procedura di gestione e modifica del PSL***

Allo scopo di assicurare la coerenza complessiva e la valenza generale del PSL, eventuali modifiche possono essere previste, se considerate necessarie e sostanziali, in presenza di particolari variazioni intervenute nel

corso del periodo di programmazione. In questo senso, sono considerate sostanziali le modifiche che implicano:

- la revisione della strategia e/o della composizione del set di Assi e/o Misure utilizzate,
- la revisione e l'aggiornamento del Piano generale degli interventi di cooperazione,
- la rimodulazione e l'aggiornamento del programma finanziario.

Le eventuali, conseguenti modifiche introdotte nel testo del PSL riguardano le seguenti sezioni:

- strategia di sviluppo locale (capitolo 5)
- piano generale degli interventi di cooperazione (capitolo 6)
- programma finanziario (capitolo 8).

In particolare, per quanto riguarda il capitolo 6, le eventuali variazioni del piano generale di cooperazione devono prevedere le necessarie modifiche del testo e, quindi, la relativa domanda di autorizzazione, quando:

- un'idea progetto viene eliminata o sostituita da una nuova, non riconducibile in alcun modo a una di quelle originariamente previste dal PSL;
- le variazioni riguardano gli importi della spesa programmata (spesa pubblica) relativa a una o più idee progetto;
- le variazioni riguardano la ripartizione degli interventi e delle relative risorse tra Azione 1-Cooperazione interterritoriale e Azione 2- Cooperazione transnazionale o, comunque, la riduzione della dotazione complessiva della Misura 421.

Non sono invece considerate sostanziali le variazioni relative ad altri aspetti ed elementi del PSL descritti, in particolare, nei capitoli 1-2-3-4-7-9-10-11-12-13. Eventuali adeguamenti e aggiornamenti che interessano tali aspetti –ed i corrispondenti capitoli– non comportano quindi una necessaria modifica del testo del PSL, ma devono essere comunque evidenziati e descritti nell'ambito del Rapporto annuale.

Analogamente, non sono oggetto di modifica il testo del paragrafo 5.4 – Calendario esecutivo e crono programma di attuazione della strategia, il Quadro 8.2 – Programma di spesa articolato per annualità e gli Allegati.

In ogni caso, le variazioni che intervengono sulla composizione societaria e degli organi decisionali e sulla struttura organizzativa (Capitolo 3), pur non implicando la modifica del PSL e, quindi, la preventiva autorizzazione regionale, vengono valutate e verificate dall'AdG, con riferimento alla loro coerenza generale e all'obbligo generale di mantenimento dei requisiti di ammissibilità dei GAL.

Per apportare una modifica al PSL, nei suddetti casi previsti, il GAL presenta all'AdG apposita domanda di autorizzazione comprensiva di tutte le informazioni e le motivazioni ritenute necessarie.

La richiesta può essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante o dal direttore/coordinatore del GAL, senza necessità di un preventivo atto di approvazione da parte dell'organo decisionale del GAL.

L'AdG valuta ed autorizza le modifiche al PSL ed al relativo programma finanziario entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda, con apposita comunicazione trasmessa al GAL e ad Avepa. Eventuali richieste di integrazioni, modifiche e chiarimenti, da parte dell'AdG, comportano l'interruzione dei termini previsti per l'autorizzazione.

Il GAL recepisce le modifiche del PSL con apposito atto approvato dal proprio organo competente entro 60 giorni dalla data di approvazione dell'AdG e assicura la conseguente informazione nell'ambito dei principali canali informativi attivati, con particolare riferimento ai bollettini/news diffusi e al sito internet, sul quale deve essere sempre garantita, da parte di ciascun GAL, la presenza e la disponibilità del PSL nella sua versione aggiornata.

L'AdG provvede a fornire ai GAL le necessarie prescrizioni tecniche ed operative per assicurare l'adeguata e razionale gestione, repertoriazione e pubblicazione del PSL, anche ai fini della registrazione e della tracciabilità delle modifiche apportate.

### ***11.3.6 Informazione e comunicazione***

Anche in relazione agli obblighi specifici di informazione stabiliti dal Reg. CE 1698/2005, i GAL prevedono e attivano nell'ambito dei relativi programmi apposite attività di animazione, informazione e comunicazione, che comprendono, tra l'altro:

- sportelli informativi aperti al pubblico, utilizzando anche le sedi dei partner pubblici del GAL, al fine di contenere i costi di gestione
- materiali e documentazione informativa, promozionale e di pubblicità al programma
- avvisi pubblici e comunicati

- pubblicazione sistematica dei bandi e degli altri documenti rilevanti per i potenziali beneficiari, gli operatori economici e la collettività
- attività di animazione presso i residenti e le categorie produttive
- attivazione di un sito internet e la partecipazione attiva al sistema di rete
- raccordo operativo con le iniziative informative della Rete Rurale Nazionale
- attivazione di strumenti e sistemi di collegamento e di messa in rete anche di tipo innovativo.

Le azioni di informazione e pubblicità devono essere realizzate in sintonia e in sinergia con il Piano di comunicazione regionale previsto al paragrafo 13 del PSR e con le disposizioni stabilite al paragrafo 7 dell'Allegato A – Indirizzi procedurali, sulla base dell'apposito programma illustrato nel del PSL e nel relativo Piano di informazione e comunicazione (paragrafo 10.3).

**ERRATA – CORRIGE ALL'ALLEGATO A ALLA DGR N. 1037 DEL 12/07/2011****1. SOSTITUZIONE TESTO**

ART. 3 Obblighi delle parti – commi 2 – 3 - 4

All'ART. 3, i commi 2 – 3 – 4 vengono così sostituiti.

**ERRATA**

2. Veneto Agricoltura si impegna a definire e realizzare le attività del Programma, come specificate nei Progetti esecutivi, tramite l'impiego di proprio personale, l'attivazione di specifiche collaborazioni e consulenze, nonché l'eventuale acquisizione di beni e servizi, senza avvalersi di società dalla medesima partecipate.
3. Nel caso di acquisizione di collaborazioni esterne, di consulenze e di fornitura di beni e servizi non disponibili, Veneto Agricoltura si impegna a rispettare le condizioni e le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici e di acquisizioni di beni e servizi, nonché quelle relative alle consulenze esterne.
4. Veneto Agricoltura nelle fasi di ricognizione, elaborazione, progettazione e realizzazione si adegua agli indirizzi generali e ai limiti contenuti nel Programma e alle eventuali indicazioni fornite dal Comitato di Programma di cui all'articolo 4.

**CORRIGE**

2. Veneto Agricoltura si impegna a definire e realizzare le attività del Programma, come specificate nei Progetti esecutivi, tramite l'impiego di proprio personale, l'attivazione di specifiche collaborazioni e consulenze, nonché l'eventuale acquisizione di beni e servizi, nel rispetto delle condizioni e le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici e di acquisizioni di beni e servizi, nonché quelle relative alle consulenze esterne.
3. Veneto Agricoltura nelle fasi di ricognizione, elaborazione, progettazione e realizzazione si adegua agli indirizzi generali e ai limiti contenuti nel Programma e alle eventuali indicazioni fornite dal Comitato di Programma di cui all'articolo 4.



**ERRATA – CORRIGE ALL'ALLEGATO B ALLA DGR N. 1037 DEL 12/07/2011**

**1. SOSTITUZIONE TESTO**

Paragrafo 9.4 – Risorse Finanziarie

La descrizione del paragrafo 9.4 è così modificata:

ERRATA

9.4 – Risorse Finanziarie

CORRIGE

9.4 – Risorse finanziarie e intensità di aiuto.

**2. INSERIMENTO TESTO**

Paragrafo 9.4 Risorse Finanziarie

Al paragrafo 9.4, dopo MISURA 331 Azione 3: euro 250.000,00 viene inserito il seguente periodo:

Per la realizzazione delle iniziative è previsto un contributo pari al 100% della spesa ammessa.